



**Deliberazione N. 371 / 2006**

## **Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO IMPLEMENTATE NELLE PROCEDURE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE (ART.15 D.LVO 209/03)- D.G.R.M. 12 DEL 08/01/2004 - DLVO 152/2006.**

L'anno **duemilasei** il giorno **tre** del mese di **Novembre** alle ore **08:30** in Pesaro nella sala delle adunanze "Sara Levi Nathan".

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

<b>UCCHIELLI PALMIRO</b>	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>RONDINA GIOVANNI</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>CAPPONI SAURO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>GALUZZI MASSIMO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>ILARI GRAZIANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>LUCARINI GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>ROMAGNA SIMONETTA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SAVELLI RENZO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SORCINELLI PAOLO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **UCCHIELLI PALMIRO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3  
BENI ED ATTIVITA' AMBIENTALI – AGRICOLTURA -  
TUTELA DELLA FAUNA  
DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI**

Vista la proposta del Capo Ufficio 4.3.3.1 Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati, Dott. Massimo Baronciani;

**Premesso:**

- Che con l’emanazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 209 (attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), lo Stato Italiano ha provveduto a disciplinare con ancora maggiore puntualità la gestione dei rifiuti costituiti dai “veicoli fuori uso”, contestualmente a tutte le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l’efficienza delle attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l’ambiente e in modo economicamente sostenibile;
- Che mediante lo stesso decreto legislativo si è giunti a regolamentare le modalità realizzative e gestionali del “centro di raccolta”, definito per legge come “impianto di trattamento di cui alla lettera n) autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, che effettua, almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;
- Che lo stesso “trattamento” risulta definito, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), del Decreto Legislativo 209/03, come: “le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera n)”;
- Che, sulla base dell’articolo 15 (disposizioni transitorie e finali) dello stesso Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 209, “...il titolare del centro di raccolta o dell’impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla Regione competente (vedi Provincia, n.d.r.) per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell’impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell’area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto..”.

- Che, sulla base dello stesso articolo 15, comma 2, la Regione (oggi Provincia) “.. autorizza l’esercizio dei lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto..”.
- Che i progetti di adeguamento, concepiti allo scopo di raggiungere la perfettibilità degli impianti esistenti in un tempo definito, costituiscono la necessaria propedeusi ai successivi criteri gestionali e strutturali, i quali risulteranno a loro volta sottoposti alle operazioni di controllo e di verifica, da parte degli enti competenti;
- Che la Regione Marche, mediante Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 08/01/2004 “Atto di indirizzo riguardante le autorizzazioni ed i centri di autodemolizione rilasciate dalla Regione, ai sensi del Piano Regionale di gestione rifiuti, in rapporto alle procedure previste dal Decreto Legislativo 209/03” aveva a suo tempo deliberato che:
  1. le norme dettate dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 prevalgono su quelle regionali;
  2. le autorizzazioni rilasciate dalla regione, ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo 22/97 e delle disposizioni di cui al punto 3.4.1 del Piano di gestione dei rifiuti allegato alla Deliberazione n. 284/99 del Consiglio Regionale, mantengono la loro validità fino all’espletamento delle procedure previste dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 209/03;
- Che la stessa Amministrazione Provinciale di Pesaro–Urbino aveva recepito la normativa nazionale e gli indirizzi regionali summenzionati, mediante propria Delibera di Giunta Provinciale n° 12 del 16 gennaio 2004 “Atto di indirizzo per la prima applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 – attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- Che in base alla summenzionata Delibera di Giunta Regionale n° 12 del 08/01/2004, nell’arco temporale intercorrente tra il termine fissato per l’autorizzazione alla realizzazione del Piano di Adeguamento (rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 209) e quello stabilito dall’autorizzazione all’esercizio (approvata ai sensi dell’articolo 210 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152), l’attività deve comunque risultare autorizzata mediante la vigenza dell’autorizzazione regionale precedentemente rilasciata;
- Che l’arco temporale sostenuto dalla menzionata Delibera di Giunta Regionale n° 12 del 08/01/2004, risulta oltremodo necessario, stante la necessità da parte dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro–Urbino (in qualità di autorità competente), di poter usufruire del tempo utile all’effettuazione dei controlli e delle verifiche (richiamati dall’articolo 15, comma 4, del Decreto Legislativo 209/03) e contestualmente, del tempo necessario alla stesura del successivo atto di autorizzazione all’esercizio;
- Che l’arco temporale di cui sopra, non potrà comunque superare i 4 (quattro) mesi, a partire dal termine fissato dall’autorizzazione alla realizzazione del Piano di Adeguamento (rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 209);

- Che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino (in qualità di autorità competente), nell'arco temporale massimo, di 4 (quattro) mesi, effettuerà i controlli e le verifiche (richiamati dall'articolo 15, comma 4, del Decreto Legislativo 209/03) e successivamente, nei casi in cui esistano i presupposti, procederà alla stesura del successivo atto di autorizzazione all'esercizio;
- Che i titolari degli impianti di Autodemolizione hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Provinciale la fine dei lavori di adeguamento entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla fine degli stessi, **ovvero dal termine fissato dall'autorizzazione alla realizzazione del Piano di Adeguamento (rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 209)**, presentando a tal fine, una dichiarazione di fine lavori debitamente firmata;
- Che l'autorizzazione all'esercizio rappresenterà parte integrante dell'autorizzazione all'adeguamento, non potendo in alcun modo considerare le stesse autorizzazioni come provvedimenti amministrativi completamente autonomi l'uno dall'altro ma, al contrario, organicamente connessi l'uno con l'altro, in quanto riconducibili (ognuno in relazione alla propria sfera d'intervento), ad una complessiva ed unica realtà strutturale e gestionale;
- Che, inoltre, in relazione a quanto proposto risulta indispensabile garantire, mediante la copertura di idonea garanzia finanziaria, le eventuali spese di bonifica, ripristino e danno ambientale, in dipendenza dell'attività svolta, **per tutto il tempo intercorrente tra il termine dell'autorizzazione all'adeguamento e quello dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciata successivamente**;
- Che alla Provincia ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 28/1999 "Disciplina Regionale in materia di rifiuti" compete di stabilire le modalità e l'entità delle garanzie fidejussorie per lo svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 22/1997 ;
- Che il comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs n. 209/2003 ha stabilito che " l'entità della garanzia finanziaria prevista dall'art. 28 del D.Lgs n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n.76/01";
- Che gli art. 208 e 210 del D.Lgs n. 152/2006 che ha abrogato il D.Lgs n. 22/97 hanno confermato l'obbligo da parte delle attività autorizzate alla gestione dei rifiuti di prestare idonee garanzie finanziarie ed in particolare che "le garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 76/2001(EMAS) e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI En Iso 14001";
- Che con la Delibera di Giunta Provinciale n. 340 del 03/10/2003 si era provveduto a determinare i "Criteri per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti " stabilendo che per i centri di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore gli importi delle garanzie finanziarie fossero quelli determinati ai sensi della D.G.R.M. n. 2948 del 08/08/1994;

- Che essendo trascorsi ben dodici anni dall'emanazione della Delibera Regionale n. 2948 del 08/08/1994 e al fine di assicurare una maggior omogeneità con quanto stabilito dalle altre Province Marchigiane si ritiene opportuno adeguare l'importo della garanzia fidejussoria che deve essere prestata dagli impianti di Autodemolizione fissando l'importo in 77.000 Euro ;
  - Che si ritiene opportuno che il nuovo importo delle garanzie finanziarie vada applicato sia ai nuovi impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 che agli impianti già autorizzati al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ad adeguamento avvenuto;
  - Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Ufficio 4.3.3.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati Dott. Massimo Baronciani e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
  
  - Visto lo Statuto dell'Ente;
  - Visto l'art. 48, comma 1 dello stesso Dlgs 267/2000;
- Per tutto quanto premesso:

**PROPONE**

Di deliberare quanto segue:

- 1) Che in base alla summenzionata Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 08/01/2004, nell'arco temporale intercorrente tra il termine fissato per l'autorizzazione alla realizzazione del Piano di Adeguamento (rilasciato ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 209) e quello stabilito dalla successiva autorizzazione all'esercizio (approvata ai sensi dell'articolo 210 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152), l'attività risulti comunque autorizzata mediante la vigenza dell'autorizzazione regionale precedentemente rilasciata;
- 2) Che l'arco temporale di cui sopra non potrà comunque superare i 4 (quattro) mesi, a partire dal termine fissato dall'autorizzazione alla realizzazione del Piano di Adeguamento (rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 209);
- 3) Che i titolari degli impianti di Autodemolizione hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Provinciale la fine dei lavori di adeguamento entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla fine degli stessi, **ovvero dal termine fissato dall'autorizzazione alla realizzazione del Piano di Adeguamento (rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del Decreto**

Legislativo 24 giugno 2003, n° 209), presentando a tal fine, una dichiarazione di fine lavori debitamente firmata;

- 4) Che la suddetta autorizzazione all'esercizio rappresenti parte integrante dell'autorizzazione all'adeguamento, non potendo in alcun modo considerare gli stessi come provvedimenti amministrativi separati ma, al contrario, organicamente connessi l'uno con l'altro, in quanto riconducibili (ognuno in relazione alla propria sfera d'intervento), ad una complessiva realtà strutturale e gestionale;
- 5) Che in relazione a quanto descritto si garantiscano, mediante copertura di idonea garanzia finanziaria, le eventuali spese di bonifica, ripristino e danno ambientale, in dipendenza dell'attività svolta, **per tutto il tempo intercorrente tra il termine dell'autorizzazione all'adeguamento e quello dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciata successivamente;**
- 6) Che l'importo della garanzia fidejussoria che deve essere prestata dai centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.Lgs n. 152/2006 è fissato in 77.000 Euro e che le garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 76/2001(EMAS) e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI En Iso 14001;
- 7) Che il nuovo importo delle garanzie finanziarie si applica :
  - b. ai nuovi impianti autorizzati ai sensi degli art. 208 al momento dell'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto;
  - c. gli impianti attualmente in fase di adeguamento al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs n. 152/2006;
- 8) Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

F.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini

Ind2006/autorizzazioni/atti/delibere/proposta GP demolitorigarfin

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi,

**D E L I B E R A**

di approvare la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi

**D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.L.vo n. 267/90.

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

F.to **UCCHIELLI PALMIRO**

**SEGRETARIO GENERALE**

F.to **RONDINA ROBERTO**

---

La presente copia, composta di n. ...8..... fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n...//..... allegati per un totale di n. ...//..... fogli.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Pesaro,

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to **RONDINA ROBERTO**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/11/2006 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to **RONDINA ROBERTO**